COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 899

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112 contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2317-*B*). 899

PRESIDENTE 899, 900

BOVA, *Relatore* 899

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 900

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CACCIATORE: Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1210) 902

PRESIDENTE 902

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 902

Votazione segreta:

PRESIDENTE 902

La seduta comincia alle 9,55.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Annuncio che, sciogliendo la riserva presa nella giornata di ieri, la Commissione riprenderà in esame la proposta Fortuna « Casi di scioglimento di matrimonio » nella prima settimana di lavoro dopo le ferie estive.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112 contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato (2317-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2317-*B*), approvato dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 marzo 1966 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 giugno 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore Bova.

BOVA, *Relatore*. La maggior parte delle modifiche apportate dalla Commissione Giustizia del Senato sono soltanto formali e, pertanto, non ritengo necessario illustrarle. Solo quelle agli articoli 6 e 16 sono sostanziali e meritano una particolare attenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 6, la Camera aveva stabilito che, per dare inizio alle

operazioni di scrutinio, dovessero aver votato almeno metà degli elettori. Il Senato ha ritenuto di portare il *quorum* ad un terzo degli aventi diritto al voto. La Camera, poi, aveva stabilito che per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non dovesse essere inferiore ad un quarto degli elettori. Il Senato ha stabilito che la seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Infine, mentre la Camera aveva ritenuto di considerare nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere, il Senato ha stabilita la validità del voto non tenendo conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli in eccedenza al numero dei candidati da eleggere.

Per quanto riguarda l'articolo 16, mentre la Camera aveva limitato l'impugnazione (davanti al tribunale di Roma) delle deliberazioni della commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dallo elenco speciale, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità, il Senato ha ritenuto di estendere l'impugnazione anche al merito di dette deliberazioni. Inoltre mentre la nostra Commissione aveva stabilito che davanti al tribunale e presso la corte di appello il collegio fosse integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte stessa, su designazione della commissione centrale, il Senato ha modificato questa disposizione nel senso che il collegio presso il tribunale e presso la corte d'appello di Roma è integrato da due geologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte di appello di Roma, nomina per ciascun grado due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in un numero doppio, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi.

Queste sono le modifiche sostanziali apportate dall'altro ramo del Parlamento, modifiche alle quali il Relatore si dichiara favorevole esortando i colleghi a volerle approvare soprattutto per evitare che il disegno di legge, tornando al Senato, subisca un inopportuno e dannoso ritardo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo invito la Commissione ad approvare le modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 5 nel seguente testo:

« Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli altri commi dell'articolo 5 restano immutati.

La nostra Commissione aveva approvato i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 nel seguente testo:

« Se i votanti sono almeno la metà degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. Per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non può essere inferiore ad un quarto degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere ».

La II Commissione del Senato li ha così modificati:

« Se i votanti sono almeno un terzo degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti li pongo in votazione nel testo della Commissione del Senato.

(*Sono approvati*).

Gli altri commi dell'articolo 6 non sono stati modificati. Anche gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 12 nel seguente testo:

« La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia nonché al procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Inoltre la nostra Commissione aveva approvato il terzo comma, sempre dell'articolo 12, nella seguente formulazione:

« Analogo provvedimento viene adottato dal Ministro di grazia e giustizia nel caso in cui, in sede di seconda votazione, non sia raggiunto il *quorum* di cui al terzo comma dell'articolo 6 ».

La Commissione giustizia del Senato lo ha soppresso.

Pongo, quindi, in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il quarto, sesto e settimo comma dell'articolo 16 nel seguente testo:

« Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o di eleggibilità sono impugnate davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica ».

« Il collegio presso il tribunale quanto presso la corte di appello è integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte stessa, su designazione della Commissione centrale.

La sentenza può anche annullare, modificare o revocare la deliberazione impugnata ».

La II Commissione del Senato li ha così modificati:

« Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o di eleggibilità, sono impugnabili, anche per il merito, davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica ».

« Il collegio presso il tribunale e presso la Corte d'appello di Roma è integrato da due geologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della magistratura, o, per sua delega, il Presidente della Corte d'appello di Roma, nomina per ciascun grado due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in numero doppio, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi.

L'appello dalla sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione i commi quarto, sesto e

settimo dell'articolo 16 nel testo della Commissione del Senato.

(*Sono approvati*).

Gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno). (1210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) ».

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta si era svolta la discussione generale. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico, del quale dò lettura:

« Il comune di Petina, distaccato dalla pretura di Postiglione ed aggregato a quella di Polla in virtù dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, è distaccato dalla pretura di Polla ed aggregato alla sezione di pretura di Sicignano degli Abruzzi ed alla pretura di Postiglione ».

Il relatore e l'onorevole Galdo propongono un nuovo testo che consta di due articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« Il comune di Petina, a modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, è aggregato alla pretura di Postiglione, sezione staccata di Sicignano degli Alburni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2 del nuovo testo:

« Gli affari civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avanti la pretura di Polla, il tribunale di Sala Consilina e la Corte di appello di Potenza e provenienti dal territorio del comune di Petina, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti d'ufficio alla cognizione, rispettivamente, della pretura di Postiglione sezione staccata di Sicignano degli Alburni, del tribunale di Salerno e della corte di appello di Napoli ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2317-*B*):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) » (1210):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, De Florio, Fortuna, Galdo, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Migliori, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Riccio, Romeo, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO